



**Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte**

***CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI***

***prima ipotesi di bozza di articolato***

***7 novembre 2002***

## *Premesse metodologiche*

Il presente lavoro, predisposto d'incarico dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, è un primo tentativo tecnico di tracciare uno scheletro di articolato che disciplini il Consiglio delle Autonomie locali.

Il Consiglio è stato introdotto dall'articolo 123 della Costituzione, il quale prevede che *“In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali”*: la Costituzione impone, pertanto, come contenuto obbligatorio dello statuto anche la definizione di questo organo.

Nella scrittura dell'articolato che segue i punti di partenza sono stati i lavori della Commissioni Statuto e in particolare le osservazioni e le proposte emerse in argomento dai Commissari in sede di discussione della Relazione del Presidente della Commissione. Inoltre si è avuto anche riguardo delle bozze di proposte di articolato già elaborate dalle Commissioni Statuto delle altre Regioni (*Abruzzo e Calabria*) allegate al presente e delle proposte consegnate all'attenzione della Commissione Statuto dall'Unione Province Piemontesi.

Il documento è strutturato su tre distinte colonne: nella prima colonna sono stati inseriti i commi che affrontano i nodi prevalentemente “tecnici” che dovranno essere sciolti.

La seconda colonna, invece, formula le opzioni alle formulazioni della prima colonna, oppure evidenzia i nodi sui quali la scelta dovrà essere più fortemente politica.

La terza colonna infine è dedicata alle riflessioni circa le conseguenze che le diverse opzioni comporteranno.

Il lavoro, inoltre, si limita a tratteggiare la disciplina del Consiglio delle Autonomie: non è invece stato trattato il più vasto ed articolato rapporto tra Regione ed Enti locali.

Il Gruppo di lavoro

*Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte: Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Federica Moi, Francesco Pallante, Tiziana Zaniolo*

**Art. x**  
**(Il Consiglio delle autonomie locali)**

<b>Bozza di articolato</b>	<b>Opzioni</b>	<b>Osservazioni</b>
1. Il Consiglio delle autonomie locali è <i>organo di consultazione</i> tra la Regione e gli enti locali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• La formulazione riproduce l'articolo 123, comma 4, della Costituzione.</li> </ul> <p>Oltre che "<i>organo di consultazione</i>", si può prevedere che il Consiglio delle autonomie locali sia "organo di rappresentanza" o di "raccordo" o di "partecipazione" o di "concertazione".</p>
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.	2. Il Consiglio delle autonomie locali ha <i>sede presso il Consiglio Regionale</i> ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare se definire già in Statuto la sede presso la quale opera il Consiglio delle autonomie. Se si intende procedere in tal senso, si potrebbe scrivere che il Consiglio delle Autonomie abbia sede presso il Consiglio Regionale, così legando il ruolo e le funzioni del Consiglio dell'Autonomie al procedimento legislativo.</li> <li>• Nella legislazione di dettaglio si definiranno le procedure e i termini per il rinnovo</li> </ul>
	3. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare se inserire questo comma già in Statuto ovvero rinviare alla legislazione regionale anche questa disciplina.</li> </ul>
4. La <i>legge regionale</i> disciplina la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di scrivere uno statuto di "principi", si ritiene opportuno rinviare alla <i>legge regionale</i> la definizione delle norme di "dettaglio".</li> </ul>

**Art. y**  
**(Composizione del Consiglio delle autonomie locali)**

Bozza di articolato	Opzioni	Osservazioni
<p>1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da <i>n</i> componenti. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo di Provincia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il numero dei componenti può essere:               <ul style="list-style-type: none"> <li>· fisso;</li> <li>· uguale al numero dei componenti del Consiglio regionale;</li> <li>· non superiore al numero dei componenti del Consiglio regionale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Valutare se rinviare alla legge regionale, ovvero già esplicitare in Statuto, <b><i>tra chi sono eletti</i></b> i membri del Consiglio delle autonomie locali (Comuni, Province, Comunità montane, Aree metropolitane) e da quale organo (Consigli e/o Giunte) .</p> <p>Sempre con riguardo alla composizione, è, inoltre, opportuno valutare la possibilità di integrare il Consiglio delle autonomie locali con i rappresentanti delle autonomie funzionali, tenendo conto che l'articolo 123 della Costituzione fa riferimento soltanto alle autonomie locali (<i>sul punto cfr. anche osservazione all'art. w</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare se aggiungere altri componenti di diritto e se questi rientrano nel numero <i>n</i> dei membri .</li> </ul>
<p>2. La legge stabilisce le modalità di elezione dei componenti.</p>	<p><i>oppure</i> 2. La legge stabilisce le modalità di elezione dei componenti <b><i>ispirandosi, fra l'altro, a criteri di pluralismo politico.</i></b></p>	<p>L'opzione è stata ripresa della bozza di Statuto della Regione Calabria.</p>
<p>3. Il Consiglio delle autonomie locali procede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente [o</p>	<p><i>Oppure</i> 3. Il Consiglio delle autonomie locali procede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente <b><i>o Ufficio di Presidenza?</i></b> e</p>	

<i>Ufficio di Presidenza?].</i>	<i>adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.</i>	
4. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale competente per materia.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare se inserire tra coloro che possono partecipare alle sedute anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- I proponenti della proposta di legge (primo firmatario?);</li> <li>- il Presidente della Commissione competente;</li> <li>- il relatore del progetto di legge.</li> </ul> </li> </ul>

**Art. z- (Attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali)**

Bozza di articolato	Opzioni	Osservazioni
<p>1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori:</p> <p>a) sulle proposte di leggi regionali che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali;</p> <p>b) sugli atti finanziari, di programmazione regionale e di pianificazione territoriale.</p> <p>c) sulle proposte di modifica dello Statuto.</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori:</p> <p>a) sulle proposte di leggi regionali e <b>sui provvedimenti amministrativi a carattere generale</b> che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali;</p> <p>b) sugli atti finanziari, di programmazione regionale e di pianificazione territoriale;</p> <p>c) sulle proposte di modifica dello Statuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riguardo ai poteri del Consiglio delle Autonomie, diverse sono le scelte che possono essere poste in essere. Tenendo conto delle osservazioni emerse in Commissione, si è formulato un articolo che preveda pareri obbligatori per determinate materie e pareri facoltativi. Il ventaglio potrebbe essere però anche diverso, prevedendo solo pareri facoltativi, o solo pareri obbligatori. Potrebbe inoltre essere prevista la possibilità per il Consiglio delle Autonomie di presentare autonomamente pareri od osservazioni. Si richiama l'attenzione inoltre su due ulteriori questioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le materie sulle quali questi pareri devono intervenire;</li> <li>b) gli atti oggetto del parere: solo i progetti di legge o anche i provvedimenti amministrativi (regolamenti)?</li> </ul> </li> <li>• Si pone in evidenza che l'inserimento della materia della "pianificazione territoriale" è stata ripresa dalle osservazioni presentate alla Commissione dall'Unione Province Piemontesi.</li> </ul>
<p>2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su richiesta delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea regionale</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su richiesta delle Commissioni permanenti, dell'Assemblea regionale e <b>della Giunta regionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare se specificare "<b>su materie che hanno riflessi sul sistema regionale delle autonomie locali</b>". L'inserimento della Giunta come interlocutore del Consiglio delle Autonomie dipende anche dal tipo di atti che saranno oggetto del parere. Vedere osservazioni al comma precedente.</li> </ul>
<p>3. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte del Consiglio Regionale</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Particolare attenzione deve essere posta all'iter con il quale si richiede e si assume il parere obbligatorio. Questo può infatti essere richiesto in diverse fasi del procedimento legislativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in fase di assegnazione della proposta di legge;</li> <li>- prima che la Commissione licenzi definitivamente il testo;</li> <li>- dopo che la Commissione ha licenziato il testo.</li> </ul> </li> </ul>

Bozza di articolato	Opzioni	Osservazioni
	<p>4. La legge regionale disciplina le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte della Giunta Regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'inserimento della Giunta come interlocutore del Consiglio delle Autonomie dipende anche dal tipo di atti che saranno oggetto del parere. Vedere osservazioni ai commi precedenti.</li> </ul>
	<p>5. Se il Consiglio delle autonomie locali esprime parere contrario nei casi di cui al comma 1 [ossia parere obbligatorio], l'Assemblea regionale procede alla approvazione con la maggioranza (assoluta o qualificata) dei Consiglieri regionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo comma è stato formulato tenendo conto delle osservazioni e delle proposte che sono emerse in sede di lavori della Commissione. Si pone inoltre in evidenza che la bozza di statuto della Calabria e i lavori preparatori della Toscana volgono verso la soluzione qui affianco formulata.</li> </ul>
	<p>6. Il Consiglio delle autonomie locali <b>esercita l'iniziativa legislativa</b> nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge di cui al Titolo IV, Capo II, dello Statuto (disposizioni sull'iniziativa legislativa), a maggioranza assoluta dei suoi componenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisogna valutare se attribuire anche al Consiglio delle Autonomie l'iniziativa legislativa. Si segnala che in tal senso volge la bozza di Statuto della Regione Calabria. Si precisa che il rinvio è stato fatto alle disposizioni statutarie così come oggi scritte e si segnala che, a loro volta le disposizioni statutarie, definiscono solo i principi e rinviano alla legge regionale la disciplina dell'esercizio dell'iniziativa legislativa. Sul punto, inoltre, bisogna valutare se esplicitare già in Statuto un "limite" all'esercizio dell'iniziativa legislativa. ovvero rinviare, come fa il nostro statuto vigente per l'iniziativa popolare e dei Comuni e delle Province, alla legge regionale. Per completezza di informazione si segnala che l'articolo 2 della L.r. n. 4/73 prevede che:  <i>"1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali è escluso per le proposte riguardanti:</i></li> </ul>



		<p><i>a) leggi tributarie e di bilancio;</i></p> <p><i>b) leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.</i></p> <p><i>2. L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio Regionale è esclusa per le proposte riguardanti:</i></p> <p><i>a) i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo;</i></p> <p><i>b) i Regolamenti degli organi regionali;</i></p> <p><i>c) i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari”.</i></p>
--	--	--

**Art. w**  
*(Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata)*

<b>Bozza di articolato</b>	<b>Opzioni</b>	<b>Osservazioni</b>
	<p>1. La legge regionale disciplina le procedure e le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie funzionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisogna valutare se attribuire maggiore dignità statutaria alle autonomie funzionali. Se si intende procedere in tal senso possono essere prospettate più alternative:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. integrazione del Consiglio delle autonomie con le autonomie funzionali così come formulato nella bozza di articolato;</li> <li>2. previsione di un apposito organismo di raccordo tra Regione e autonomie funzionali (Crel sull'esempio dell'art. 71 bozza Statuto Abruzzo);</li> </ol> <p><i>Vedere le osservazioni fatte all'art. y.</i></p> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo aver definito se attribuire l'iniziativa legislativa al Consiglio delle Autonomie, è necessario, poi, riflettere se attribuire, e in che termini, l'iniziativa legislativa anche al Consiglio delle Autonomie integrato.</li> </ul>

Articolo ?  
**Conferenza Regioni Autonomie Locali**

<b>Bozza di articolato</b>	<b>Opzioni</b>	<b>Osservazioni</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Le riflessioni sul Consiglio delle Autonomie locali interessano anche la Conferenza Regione-Autonomie locali, istituita con la L.R. 34 del 1998. Innanzitutto è necessario riflettere se, a seguito dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie, la Conferenza continua a vivere. Se si ritiene che il Consiglio possa inglobare anche il ruolo e le funzioni della Conferenza, la legge regionale con la quale si dà attuazione al Consiglio dovrà anche abrogare la legge regionale n. 34 del 1998. Se invece si intende mantenere la Conferenza – recependo peraltro anche le istanze dell'Unione Province Piemontesi – sarà opportuno definire i rapporti con il Consiglio delle Autonomie. Questo potrà avvenire a due livelli:<ul style="list-style-type: none"><li>- disciplinando la materia già in sede di Statuto, rinviando alla legge regionale il dettaglio, così dando “dignità statutaria” alla Conferenza;</li><li>- ovvero lasciando la disciplina della materia alla legge regionale che affronterà il Consiglio delle Autonomie.</li></ul></li></ul>

*CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI*

***Le scelte delle Altre Regioni***

## ABRUZZO

### *Art.68 Il Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da quaranta membri eletti secondo le prescrizioni della legge; partecipano di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo di provincia.
3. Il Consiglio delle autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

### *Art.69 Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio esprime pareri nei casi indicati dalla Costituzione e dal presente Statuto, in particolare:
  - a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali;
  - b) sulle circoscrizioni comunali;
  - c) in materia di polizia locale urbana e rurale;
  - d) sui musei e biblioteche di Enti locali;
  - e) su fiere e mercati.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esamina il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

### *Art.70 L'acquisizione del parere.*

1. La legge regionale definisce le procedure per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

## CALABRIA

### Articolo 46

#### *Consiglio delle Autonomie*

1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo e di consultazione fra degli Enti locali.
2. Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane, è composto da un numero di membri non superiore a quello dell'Assemblea regionale. La legge garantisce la presenza nel Consiglio dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
3. La legge disciplina modalità e criteri di composizione e funzionamento dell'organo, ispirandosi, fra l'altro, a criteri di pluralismo politico nella individuazione dei suoi componenti.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di legge attinenti alla determinazione o modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, alla istituzione di enti regionali, al bilancio e al programma regionale di sviluppo.
5. Sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali a carattere programmatico, attinenti alle materie di cui al quarto comma.
6. Con il Regolamento interno dell'Assemblea regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea regionale. Nel caso di parere contrario sulle leggi attinenti alla determinazione o modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, ovvero tra enti locali, l'Assemblea regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Deputati regionali assegnati alla Regione.
7. Con le modalità previste dal precedente articolo 36, il Consiglio delle Autonomie, a maggioranza assoluta dei componenti, attiva l'iniziativa delle leggi regionali.

